



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

SETTORE PROGETTAZIONE OPERATIVA SERVIZI SOCIALI

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONE LIGURIA N. 42 del 6/12/2012 CHE ABBIANO REALIZZATO NELL'ANNO 2020 ATTIVITÀ DI TRASPORTO DESTINATO A PERSONE CON DISABILITÀ RESIDENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA CHE FREQUENTANO LE STRUTTURE RIABILITATIVE SEMIRESIDENZIALI (EX ART. 26 L. 833/1978), LE STRUTTURE SOCIO-RIABILITATIVE SEMIRESIDENZIALI (EX ART. 8 L. 104/1992 E L.R. 19/1994) E I CENTRI AMBULATORIALI DI RIABILITAZIONE ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PER CONTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.

Articolo 1

Oggetto del bando

Costituisce oggetto del presente bando l'assegnazione di contributi finalizzati ad iniziative di interesse pubblico, ai sensi del "Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune" adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 9/11/2010 testo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12/02/2019, nonché delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 94 del 31/3/2011 ad oggetto "Linee guida per l'applicazione nell'area delle politiche sociosanitarie e assistenziali del regolamento approvato con deliberazione consiglio comunale n. 90/2010" e n. 246 del 10/11/2020 ad oggetto "Linee guida per l'assegnazione di contributi a favore di soggetti di cui all'art. 4 della legge regionale n. 42 del 6/12/2012 con sede sul territorio del comune di Genova che abbiano svolto nell'anno 2020 attività rivolte a persone affette da Alzheimer e a persone con disabilità".

Nello specifico del presente bando il Comune offre un sostegno economico a soggetti che abbiano realizzato, nell'anno 2020, attività che prevedono il servizio di trasporto destinato a persone con disabilità residenti sul territorio del Comune di Genova che frequentano le strutture riabilitative semiresidenziali (ex art. 26 L. 833/1978), le strutture socio-riabilitative semiresidenziali (ex art. 8 L. 104/1992 e Legge Regione Liguria 19/1994) e i centri ambulatoriali di riabilitazione accreditati ubicati sul territorio del Comune di Genova.

Il presente bando non riconosce contributi finalizzati alle attività di formazione professionale o di integrazione nel lavoro.

Articolo 2

Attività per le quali si può richiedere un contributo

Le richieste di contributo dovranno riguardare attività di trasporto e accompagnamento a sostegno di persone con disabilità fisica di età compresa tra i 18 e i 59 anni che frequentano le strutture indicate all'articolo 1.

La Civica Amministrazione intende sostenere le richieste che abbiano promosso un servizio di trasporto e accompagnamento, anche collettivo, ad integrazione dell'offerta di servizi già fornita dalla stessa; pertanto tali attività devono aver conseguentemente ampliato il numero di beneficiari rispetto agli utenti già fruitori del servizio.

Articolo 3

Importo

L'importo massimo complessivo messo a disposizione dalla Civica Amministrazione per il sostegno delle attività di cui al presente bando, realizzate nel territorio comunale nel corso del 2020, è pari a un totale di Euro 95.400.

Il contributo erogabile a ciascun richiedente non potrà superare il 70% delle spese sostenute e ritenute ammissibili e sarà condizionato dal numero delle richieste presentate e considerate valide.

Nel caso in cui l'entità del finanziamento non sia sufficiente alla copertura di tutte le richieste accolte, per ciascun richiedente sarà riconosciuto un contributo inferiore rispetto al massimo erogabile. Tale riduzione sarà calcolata in eguale percentuale per tutti i soggetti ammessi al contributo.

Nel caso in cui le richieste accolte non esauriscano l'intero importo messo a disposizione per i contributi di questo bando, qualora necessario, il Comune utilizzerà detti residui per l'erogazione dei contributi attinenti ad altro ambito di contribuzione, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n 246 del 10/11/2020.

Articolo 4

Periodo di svolgimento delle attività

Il contributo è riconosciuto per attività di cui all'art. 2 del presente bando realizzate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020.

Articolo 5

Soggetti ammissibili

Il presente bando è rivolto ai soggetti di cui all'art. 4 della Legge Regione Liguria n. 42 del 6/12/2012 operanti nella realtà sociale genovese, iscritti da almeno 24 mesi nel registro/albo nazionale o regionale di riferimento, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere realizzato attività di trasporto destinata a persone con disabilità fisica da almeno 18 mesi;
- b) essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia contributiva, retributiva ed assicurativa del personale impiegato nel rispetto di quanto previsto all'art. 29 comma 1 lettera e) del "Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune" adottato con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 9/11/2010 testo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12/02/2019.

Articolo 6

Modalità di presentazione della richiesta di contributo

Le richieste dovranno pervenire in busta chiusa, al Comune di Genova - Archivio Generale e Protocollo, piazza Dante 10, primo piano, 16121 Genova o tramite PEC all'indirizzo: comunegenova@postemailcertificata.it **entro e non oltre le ore 12 del 21 gennaio 2021**, termine oltre il quale eventuali richieste non saranno prese in considerazione.

Sulla busta, o come oggetto della PEC, dovranno essere apposte le seguenti diciture:

- BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONE LIGURIA N. 42 del 6/12/2012 CHE ABBIANO REALIZZATO NELL'ANNO 2020 ATTIVITÀ DI TRASPORTO DESTINATO A PERSONE CON DISABILITÀ CHE FREQUENTANO LE STRUTTURE RIABILITATIVE SEMIRESIDENZIALI (EX ART. 26 L. 833/1978), LE STRUTTURE SOCIO-RIABILITATIVE SEMIRESIDENZIALI (EX ART. 8 L. 104/1992 E L.R. 19/1994) E I CENTRI AMBULATORIALI DI RIABILITAZIONE ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PER CONTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
- la denominazione dell'Ente/soggetto richiedente

I soggetti richiedenti dovranno presentare:

1. Manifestazione di interesse (allegato 3.1);
2. Dichiarazioni requisiti di ordine generale (allegati 3.2 e 3.2 bis);
3. Relazione illustrativa delle attività realizzate nell'anno 2020 attraverso una breve descrizione e una puntuale quantificazione delle stesse – massimo 4 pagine – con gli elementi di cui all'art. 7 del presente bando (allegato 3.3) corredata da scheda descrittiva
4. Scheda finanziaria: prospetto riepilogativo delle spese relative all'anno 2020 effettivamente sostenute, ritenute ammissibili ai sensi dell'art. 10, riportate per l'intero importo, nonché delle entrate comprensive delle erogazioni da parte di altri enti pubblici, di soggetti privati e di singoli fruitori del servizio (allegato 3.4);
5. Scheda riepilogativa: compilazione delle colonne evidenziate in verde della scheda di sintesi relativa ai dati ritenuti significativi dal Comune e che andranno a determinare il punteggio per l'assegnazione del contributo (allegato 3.5);
6. Scheda dettaglio spese sostenute corredata dalle pezze giustificative (allegato 3.6)

Tutti i documenti sopra indicati devono pervenire debitamente compilati e sottoscritti dal legale rappresentante allegando copia del documento d'identità del sottoscrittore.

Le dichiarazioni vengono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000.

Articolo 7

Descrizione delle attività realizzate

La relazione illustrativa a sostegno delle attività di cui al precedente punto 3. dell'art. 6 del presente bando dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) destinatari degli interventi di trasporto e accompagnamento: numero delle persone trasportate nell'anno 2020;
- b) dati anagrafici dei fruitori del servizio di trasporto (iniziali del nome e del cognome, età, genere, residenza, nazionalità; indicazione del soggetto segnalante; modalità di ammissione e dimissioni e relative motivazioni; organizzazione del servizio di trasporto (es.: andata e ritorno per 3 giorni settimanali);

Il Comune si riserva la facoltà, per effettuare i controlli che riterrà opportuni, di richiedere, anche in una fase successiva a quella di presentazione della domanda di contributo, i dati anagrafici completi delle persone con disabilità beneficiarie degli interventi di cui al presente bando. Tali dati, come definiti all'art. 4 del Regolamento Europeo 2016/679, saranno trattati per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessitano di consenso.

- c) tipologia di strutture frequentate di cui all'articolo 1 del presente bando;
- d) modalità di programmazione delle attività e dei servizi (cadenza della programmazione, figure professionali coinvolte, turni personale);
- e) numero e professionalità del personale impiegato ed eventuale presenza di un accompagnatore, oltre all'autista, con funzioni di aiuto per la salita e la discesa dal mezzo e/o vigilanza durante le attività di trasporto ed accompagnamento;
- f) elenco dei mezzi utilizzati con indicazione della tipologia, targa e dotazioni (es.: se attrezzati di pedana, climatizzatore), capienza di posti a sedere, tipo di alimentazione; i mezzi utilizzati devono essere in regola con tutte le norme relative alla circolazione, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, possedere i requisiti di idoneità alla circolazione ed omologazione;
- g) quota mensile di partecipazione a carico dei singoli fruitori del servizio;
- h) modalità di collaborazione con l'Ambito Territoriale Sociale di competenza e con i servizi territoriali della ASL 3 e/o con altri soggetti e realtà presenti sul territorio;
- i) modalità di coinvolgimento delle famiglie e caregiver;
- j) eventuali rapporti di collaborazione con altri Enti per l'utilizzo di mezzi necessari a svolgere l'attività di cui al presente bando.

Articolo 8

Criteri di valutazione

Le richieste pervenute, corredate di tutta la documentazione prevista, verranno esaminate secondo i-criteri specificati nell'Allegato 3.5.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti; saranno ammesse al contributo le richieste che avranno raggiunto un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti. Il contributo sarà riconosciuto nei limiti dell'importo massimo complessivamente disponibile di cui all'articolo 3.

Articolo 9

Valutazione delle richieste

Le domande di contributo pervenute, corredate di tutta la documentazione richiesta e complete in ogni loro parte, saranno valutate dal competente ufficio della Direzione Politiche Sociali.

L'ufficio utilizzerà, per la valutazione delle richieste, la tabella di cui all'Allegato 3.5 del presente bando e attribuirà il relativo punteggio.

Articolo 10

Spese ammissibili

Sono ammissibili al contributo le seguenti tipologie di spesa, purché specificatamente sostenute per l'attività di accoglienza residenziale (le voci tra parentesi sono a titolo esemplificativo):

- a) costi di gestione sostenuti per operatori e per il coordinamento con specifica indicazione della percentuale dedicata alle attività oggetto del presente bando.

E' necessario indicare per ogni lavoratore il CCNL applicato, il ruolo, il livello, il tipo di contratto (TP/PT e TI/TD), l'orario settimanale, la percentuale dedicata all'attività e lo stipendio mensile lordo evidenziando nel documento presentato la cifra sulla quale sono stati fatti i calcoli di imputazione della spesa.

- b) acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica (mezzi, computer, fotocopiatrici, altre strumentazioni). Deve essere dichiarato che le strumentazioni indicate sono state utilizzate per le attività in oggetto e in che percentuale rispetto ai costi indicati;
- c) costi assicurativi per persone e cose inerenti alle attività svolte

il bollo auto non è una spesa ammissibile

- d) costi di carburante;
- e) costi di manutenzione ordinaria dei mezzi. (non sono ammesse le spese per le manutenzioni straordinarie – vengono riconosciuti i costi di installazione della pedana con sollevatore all'interno dei veicoli)
- f) spese di pulizia e/o sanificazione legate alla emergenza Covid-19

Le spese dovranno essere rendicontate utilizzando l'allegato 3.6 al quale dovranno essere allegate le pezze giustificative di tutte le spese dichiarate.

Non saranno ammesse al finanziamento spese non direttamente riconducibili alla gestione del servizio.

Articolo 11

Erogazione del contributo

Il contributo sarà liquidato in un'unica tranches, nei limiti dell'importo rendicontato ed effettivamente riconoscibile secondo quanto indicato nell'Allegato 3.7.

Articolo 12

Obblighi del beneficiario

Il Soggetto beneficiario del contributo:

- si impegna ad accettare le condizioni di cui al "Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune" adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 9/11/2010 testo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12/02/2019
- si impegna ad accettare tutte le condizioni del presente bando e dei relativi allegati a corredo;
- dichiara di aver realizzato le attività indicate nel rispetto della normativa vigente;
- dichiara di aver stipulato idonea copertura assicurativa sia per infortuni sia per responsabilità civile relativamente al personale anche volontario e agli utenti secondo la normativa vigente;
- si impegna a pubblicizzare l'erogazione del contributo da parte del Comune di Genova tramite l'affissione di una targa che riporti la menzione ed il logo dell'Ente

su tutti gli eventuali strumenti divulgativi delle attività (brochure, sito, social network).

Nel primario interesse della tutela delle persone con disabilità e trattandosi dell'espletamento di attività di pubblico interesse, il soggetto beneficiario del contributo valuta l'idoneità di quanti, personale e volontari, operano nelle strutture a contatto con le persone con disabilità, tramite colloqui e la raccolta dei curriculum e dell'autocertificazione relativa a carichi pendenti e casellario giudiziario, escludendo in ogni caso la compatibilità a tale ruolo in presenza di eventuali pendenze relative a reati connessi all'attività svolta.

Art. 13

Verifiche sullo svolgimento degli interventi finanziati

Il Comune può verificare che le attività e le iniziative realizzate e dichiarate siano state svolte nel rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 12.

Art. 14

Condizioni generali di concessione dei benefici

Ai sensi di quanto disposto all'art. 30 commi 1 e 2 del "Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune" adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 9/11/2010 testo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12/02/2019

- a) Il Comune in ogni caso resta estraneo a qualunque rapporto di obbligazione che si venga a costituire fra i beneficiari del contributo e soggetti terzi;
- b) Il Comune non assume a proprio carico alcuna responsabilità circa l'organizzazione delle iniziative finanziate.